

ESTREMI

Autorità: T.A.R. Catania Sicilia sez. IV

Data: 23 marzo 2009

Numero: n. 534

Parti: S.C. C. Questura Catania e altro

Fonti: Foro amm. TAR 2009, 3, 916 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE

ARMIE E MATERIE ESPLODENTI Licenza di porto d'armi

TESTO

Armi e materie esplosive - Licenza di porto d'armi - diniego - Valutazione eminentemente discrezionale - Da esercitarsi con prevalente riguardo ad importanti interessi pubblici.

In materia di provvedimenti amministrativi riguardanti il porto d'armi nell'ordinamento vigente portare le armi è vietato (art. 699 c.p.), e le eccezionali deroghe al divieto sono circondate da particolari cautele, a tutela dell'ordine pubblico e della pacifica ed ordinata convivenza dei cittadini, che sono beni di primaria importanza, sicché l'autorità preposta alla cura di tali beni gode di amplissima discrezionalità nell'emanazione dei provvedimenti attraverso i quali si attua il controllo della possibilità che i cittadini vadano armati; pertanto, il porto e la facoltà di detenere armi, munizioni ed esplosivi non corrispondono a diritti il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza, bensì ad un interesse reputato senz'altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto o pericolo dell'abuso, interesse che non è dunque sufficiente a bilanciare rischi di sorta per l'incolumità pubblica e la normativa della cui applicazione si discute affida alla autorità di p.s. la formulazione di un giudizio di natura prognostica, che sottende l'attribuzione di un potere di valutazione eminentemente discrezionale da esercitarsi con prevalente riguardo ad importanti interessi pubblici (incolumità dei cittadini, prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall'eventuale abuso delle armi); conseguentemente, il titolare della licenza a portare e detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche dare garanzia non solo della propria sicura e personale affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali.

ESTREMI

Autorità: T.A.R. Catania Sicilia sez. IV

Data: 23 marzo 2009

Numero: n. 534

CLASSIFICAZIONE

ARMIE E MATERIE ESPLODENTI Licenza di porto d'armi

Armi e materie esplosive - Licenza di porto d'armi - diniego - Valutazione eminentemente discrezionale - Da esercitarsi con prevalente riguardo ad importanti interessi pubblici.

INTESTAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e

integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 2926 del 2008, proposto da:
S. C., rappresentato e difeso dagli avv. Basilio Iuculano, Chiara
Camaggi, con domicilio eletto presso Basilio Iuculano in Catania, via
Asilo S. Agata, 19;

contro

Questura di Catania, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via
Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore di Catania 23.7.2008, notificato il
30.7.2008, di diniego rinnovo porto fucile per uso caccia;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Catania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20/02/2009 il dott.
Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della
legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

FATTO

FATTO e DIRITTO

Con il decreto impugnato il Questore di Catania ha denegato all'odierno ricorrente il rinnovo del porto di fucile per uso caccia. Le motivazioni del diniego riposano su una pluralità di circostanze, valutate dall'amministrazione in termini di condotta antiggiuridica dell'interessato; si tratta di diverse condanne per emissione di assegni a vuoto, del coinvolgimento in un procedimento penale per il reato di cui all'art. 416 bis C.p., di una denuncia per omessa custodia di armi, dei rapporti di parentela e frequentazione con persone "controindicate".

Con il primo motivo di ricorso si censura il decreto impugnato per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere. In particolare, si minimizza la portata delle circostanze poste a base del diniego di rinnovo del porto di fucile, e si fa presente che dalle imputazioni l'odierno ricorrente è stato assolto con le formule "il fatto non sussiste" e "per non avere commesso il fatto", e che ha anche ottenuto il risarcimento del danno per errore giudiziario; si contesta altresì la circostanza delle frequentazioni con persone "controindicate".

Con il secondo motivo di ricorso (violazione degli artt. 11 e 43 regio decreto n. 773/1931), si sostiene che la fattispecie concreta non è riconducibile ad alcuna delle previsioni di cui al combinato disposto delle norme testé citate.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, carenza di istruttoria, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza.

Le tesi sostenute in ricorso non meritano adesione.

In materia di provvedimenti amministrativi riguardanti il porto d'armi la giurisprudenza è ferma su alcuni principi che è opportuno ricordare:

- nell'ordinamento vigente portare le armi è vietato (art. 699 Cp), e le eccezionali deroghe al divieto sono circondate da particolari cautele, a tutela dell'ordine pubblico e della pacifica ed ordinata convivenza dei cittadini, che sono beni di primaria importanza, sicché l'autorità preposta alla cura di tali beni gode di amplissima discrezionalità nell'emanazione dei provvedimenti attraverso i quali si attua il controllo della possibilità che i cittadini vadano armati (cfr.: Tar Genova, II, n. 1720/2007; C.S., VI, n. 616/2007; recentemente, principi analoghi sono stati affermati dalla prima sezione di questo Tribunale amministrativo: v., fra altre, le sentenze nn. 1095, 1096 e 1369 del 2008, con ulteriore ragguaglio della giurisprudenza in materia);
- il porto e la facoltà di detenere armi, munizioni ed esplosivi non corrispondono a diritti il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza, bensì ad un interesse reputato senz'altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto o pericolo dell'abuso, interesse che non è dunque sufficiente a bilanciare rischi di sorta per l'incolumità pubblica;
- la normativa della cui applicazione si discute affida alla autorità di p.s. la formulazione di un giudizio di natura prognostica, che sottende l'attribuzione di un potere di valutazione eminentemente discrezionale

da esercitarsi con prevalente riguardo ad importanti interessi pubblici (incolumità dei cittadini, prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall'eventuale abuso delle armi);
- quindi, in base al quadro normativo di riferimento, il titolare della licenza a portare e detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche dare garanzia non solo della propria sicura e personale affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (cfr.: Tar Napoli, V, n. 244/2008; T.A.R. Umbria Perugia 12 maggio 2005 n. 276; T.A.R. Lazio Roma, sez. I 1 febbraio 2006 n. 749; Cons. Stato sez. IV, 30 aprile 1999 n. 748 e 19 dicembre 1997 n. 1440; Consiglio Stato sez. VI 6 ottobre 2005 n. 5424).

Per quel che in particolare riguarda la fattispecie oggetto di controversia, si ricorda che, per costante giurisprudenza, ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d'armi fatti penalmente irrilevanti sotto il profilo penale possono tuttavia incidere sul giudizio di inaffidabilità del richiedente (cfr., ex multis, con riferimento a varie fattispecie concrete: Tar Catanzaro, sez. I, 1 ottobre 2008, n. 1339; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 16 ottobre 2007, n. 167; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 1 settembre 2006, n. 977). Ciò premesso, il collegio osserva che il provvedimento impugnato risulta immune dalle illegittimità denunciate, in quanto:

- a) il quadro delle circostanze su cui esso si fonda è più che sufficiente a sorreggere un giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi, senza che in contrario rilevino le assoluzioni in sede penale invocate dal ricorrente, inserito - come dimostra la documentazione in atti - in un contesto socio-familiare inidoneo a dare garanzia circa il buon uso delle armi;
- b) il provvedimento è corredato da ampia motivazione, priva di connotati di irrazionalità, e del tutto idonea a palesare l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità;
- c) non si rileva alcuna carenza istruttoria, già dal tenore del provvedimento, ed alla luce della documentazione depositata dalla difesa erariale.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, sezione IV, RIGETTA il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Biagio Campanella, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere

Rosalia Messina, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 MAR. 2009.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.